

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 555**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da esse derivante

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2005)**

---



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88**

## **- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

Con decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, è stato costituito, come ente di diritto pubblico, l'E.T.I. – Ente Tabacchi Italiani –, successivamente trasformatosi in Società per Azioni, e ad esso sono state attribuite le attività precedentemente svolte dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, utilizzando in regime di distacco i dipendenti pubblici già in forza a tale Amministrazione Autonoma.

Il citato decreto legislativo ha disposto, inoltre, per i lavoratori trasferiti all'E.T.I. che dovessero risultare in esubero nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Ente stesso, una serie di strumenti finalizzati alla loro non traumatica gestione.

In particolare, l'art. 4, comma 6, ha previsto, anche per limitare l'entità dei lavoratori che, dichiarati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, potrebbero rimanere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello stesso d.lgs. 283/1998, in carico all'Amministrazione finanziaria anche in soprannumero, l'istituto del sostegno del

reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In applicazione di tale ultima norma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14.7.1997, un regolamento-quadro per l'estensione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del suddetto regolamento, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'E.T.I. – Ente Tabacchi Italiani – hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'accordo collettivo del 24 gennaio 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale di detto Ente.

Sulla base di tale accordo è stato approvato, con decreto 18 febbraio 2002, n. 88, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il “Regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante”.

Con successivo accordo integrativo del 26 febbraio 2004, le parti sociali, già firmatarie del precedente accordo finalizzato all'adozione del citato regolamento n. 88 del 2002, hanno inteso definire alcune volontà non trasferite formalmente nel regolamento medesimo.

Sono state pertanto puntualizzate:

- a) l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente;

- b) la conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5% per la stessa tipologia di personale;
- c) l'erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare.

Va sottolineato che le prestazioni relative alla predetta integrazione sono a totale carico dell'E.T.I. e, pertanto, senza alcun onere per le finanze pubbliche. I relativi costi, infatti, erano stati già stimati ed accantonati in sede di definizione degli accordi finalizzati all'adozione del citato regolamento.

Con lo schema di regolamento in questione, composto di un solo articolo, si è pertanto proceduto ad apportare le seguenti modificazioni al citato decreto 88/2002:

- con l'art. 1, comma 1, lettera a), è stato modificato l'art. 2 in modo tale da escludere dalle prestazioni del Fondo il personale avente qualifica di dirigente;

- con l'art. 1, comma 1, lettera b), è stato modificato l'art. 6, comma 1, lettera a), in modo tale da escludere dalla contribuzione ordinaria dello 0,5% il personale con qualifica di dirigente;

- con l'art. 1, comma 1, lettera c), è stato modificato l'art. 9, comma 1, lettera a), in modo tale da prevedere l'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare per i fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso il 21 febbraio 2005, e l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato con note dell'Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze e dell'Ufficio legislativo – Economia, rispettivamente dell'11 maggio 2005 e del 22 luglio 2005.



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.477, con cui è stato emanato un regolamento – quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra società da essa derivante";

SENTITE, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del sottocitato regolamento, nelle parti firmatarie del predetto contratto collettivo del 24 gennaio 2001;

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88;

VISTO l'accordo integrativo del 26 febbraio 2004, con il quale le parti firmatarie del citato accordo sindacale del 24 gennaio 2001 hanno inteso definire alcune volontà non trasferite formalmente nel predetto decreto n. 88 del 2002, precisando da un lato l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente, con conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5% per la stessa tipologia di personale, e, dall'altro, l'erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare;

SENTITE, nella riunione del 22 marzo 2004, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 88 del 2002;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1

*Modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88*

1. Al decreto 18 febbraio 2002, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "nei confronti dei lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", con eccezione del personale con qualifica di dirigente,";

b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale con qualifica di dirigente";

c) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: "al netto delle ritenute di legge" sono inserite le seguenti: ". Ai lavoratori fruitori delle prestazioni del Fondo di cui al presente regolamento è erogato, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia, il cui finanziamento è assicurato dal contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

Accordo integrativo al D.M. n.88/2002 istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante"




Il giorno 26 febbraio 2004 in Roma tra  
il Gruppo ETI rappresentato dal Dr. Ian Black e dal Dr. Riccardo Mazzei

e

la FP CGIL rappresentata da Alberto Caponnetto;  
la FAI CISL rappresentata da Roberto Vicentini;  
la UILA UIL rappresentata da Pietro Pellegrini e Pierluigi Talamo;  
il CSA Aziende rappresentato da Giuseppe Vastolo;  
la RdB rappresentata da Paolo Di Nardo;

considerato che

- in data 24 gennaio 2001 le parti sottoscrittrici del presente accordo hanno inteso definire un accordo per la gestione delle eccedenze del Gruppo ETI;
- in data 2 febbraio 2001 è stato sottoscritto, in sede del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un accordo sindacale istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante";
- in data 18 febbraio 2002 è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.88/2002;
- in data 9 maggio 2002 il predetto Decreto Ministeriale n.88/2002 è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.107;
- le parti sottoscrittrici dell'accordo sindacale recepito nel D.M. n.88/2002 intendono definire alcune volontà non trasferite formalmente nel predetto decreto apportando le seguenti integrazioni;
- il presente accordo integrativo verrà trasmesso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale per l'emanazione di apposito decreto.



Per tutto quanto precede le parti convengono di apportare le seguenti integrazioni agli articoli, paragrafi e commi del D.M. n.88/2002 di seguito ritrascritti con pari decorrenza e validità dell'integrando Decreto Ministeriale.

Art.1  
Costituzione del Fondo

--- omissis ---

Art.2  
Finalità del Fondo

--- omissis ---

Art.3  
Amministrazione del Fondo

--- omissis ---

Art.4  
Compiti del Comitato amministratore del Fondo


--- omissis ---

Art.5  
Prestazioni

--- omissis ---

2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'art.2 i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.A., in osservanza del Decreto Legislativo n.283/98, **avuta eccezione del personale con qualifica di DIRIGENTE.**

--- omissis ---



*Roberto  
Fabbiani*

*Luca*

*Rob. Fabbiani*

*Fabiani*  
*Fabiani*

*Rob. Fabbiani*

*G. Fabbiani*

Art.6  
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art.5 l'ETI S.p.A. provvederà alla erogazione di:
  - a) un contributo ordinario dello 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, **con esclusione del personale con qualifica di DIRIGENTE, per i quali non si applicano le provvidenze previste nel presente accordo.**

Art.7  
Accesso alle prestazioni

--- omissis ---


Art.8  
Individuazione dei lavoratori in esubero

--- omissis ---

Art.9  
Prestazioni: criteri e misure

1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:
  - a) l'importo dell'assegno rateale corrisposto dal Fondo ai sensi dell'art.5 che sarà pari all'80% del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo stesso e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per 13 mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per 12 mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge. **Ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, che si trovino nelle condizioni previste per la erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare, l'assegno ANF verrà erogato nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.**

--- omissis ---



3

Art.10  
Cumulabilità della prestazione straordinaria

--- omissis ---

Art.11  
Contributi sindacali

--- omissis ---

Art.12  
Scadenza

--- omissis ---

Art.13  
Norme finali

--- omissis ---

*Francisco*

*Roberto Bellab*

*R. P. ...*

*Fabrizio*

*A. ...*

*Falano*

*Pinette*

*San Black*



## Nota

Il decreto legislativo n.283/98, istitutivo dell'Ente di Diritto Pubblico Ente Tabacchi Italiani poi trasformatosi in Società per Azioni, ha consentito l'utilizzo in regime di distacco (Decreto Direttoriale 5 febbraio 1999 Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), dei dipendenti pubblici in forza alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed impegnati nelle attività trasferite.

In tale contesto, il Decreto Legislativo n.283/98 ha previsto, per i lavoratori che trasferiti all'Ente Tabacchi Italiani, dovessero risultare in esubero nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Ente stesso, una serie di strumenti finalizzati ad ammortizzare gli effetti della riforma.

Tra gli ammortizzatori previsti, è stato contemplato (art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/98) anche l'istituto del sostegno al reddito di cui all'art.2 comma 28 della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, anche al fine di ridurre gli esuberanti che, in caso di riorganizzazione dell'Ente, rimarrebbero a carico, in attuazione del citato decreto legislativo, dei ruoli della Pubblica Amministrazione anche in sovra numero.


In tale contesto è stato emanato il D.M. n.88/2002 istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante".

Con successivo accordo, interpretativo e integrativo al D.M. n.88/2002, le parti sociali e aziendali hanno inteso definire volontà non trasferite formalmente nel predetto decreto, relativamente alla esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di Dirigente e, conseguentemente, alla esclusione dalla applicazione del contributo ordinario dello 0,5% per la stessa tipologia di personale, e la erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, e che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il Nucleo Familiare.

Detta integrazione, che prevede l'accollo totale dei costi a carico dell'ETI SpA, non comporta alcun onere o aggravio né alle finanze pubbliche né ai bilanci aziendali in quanto in sede di definizione degli accordi a base del D.M. n.88/2002 tali costi erano già stati stimati ed accantonati.

Per completezza di informazione, si precisa che gli interessati alla fattispecie in esame sono stimati in 151 unità.

25.03.2004



eti s.p.a.

Wolpe



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. ....2336105

Roma, addì .....18.03..... 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO:


Schema di d.P.R.  
Regolamento recante modifiche  
al decreto del Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali, di concer-  
to con il Ministro dell'economia e  
delle finanze del 18 febbraio  
2002, n. 88.

D'ordine del Presidente, mi  
pregio di trasmettere il pa-  
rere numero **913/05**, emesso  
dalla Sezione Consultiva per  
gli atti normativi di questo  
Consiglio sull'affare a fian-  
co indicato, in con-formità a  
quanto disposto dall'art.15  
della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

- Gab. On.le Ministro -  
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE





## CONSIGLIO DI STATO

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

Adunanza del 21 febbraio 2005

N. della Sezione: 913/05

### OGGETTO:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88.

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota n. 99375/5/83/13 del 16 febbraio 2005, pervenuta il successivo 18 febbraio, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Donato Marra;

## PREMESSO E CONSIDERATO:

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, siano definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Ai sensi della suddetta disposizione è stato innanzi tutto adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza del 14 luglio 1997, un regolamento-quadro che ha disciplinato modalità di stipulazione e contenuti dei contratti collettivi nazionali regolatori della materia nonché i principi essenziali ai quali devono uniformarsi le modalità di costituzione e gestione dei fondi presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

E' successivamente intervenuto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 che ha istituito l'E.T.I. - Ente Tabacchi italiani, come ente di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, al quale sono state attribuite le attività precedentemente svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, utilizzando in regime di distacco i dipendenti pubblici già in forza a tale amministrazione autonoma. Il citato decreto legislativo ha disposto, inoltre, per i lavoratori trasferiti all'E.T.I. che fossero risultati in esubero nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Ente stesso, una serie di strumenti finalizzati alla loro gestione, prevedendo in particolare all'articolo 4, comma 6, l'istituto di sostegno del reddi-

to e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, sopra richiamato della legge n. 562 del 1996 per coloro che possedessero una determinata anzianità contributiva, tenuto conto dell'età: ciò anche al fine di limitare il numero dei lavoratori che potrebbero rimanere in carico, anche in soprannumero, all'Amministrazione finanziaria.

Il 24 gennaio 2001 l'E.T.I. - Ente Tabacchi italiani S.p.a. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale hanno stipulato l'accordo per la costituzione del fondo di sostegno al reddito di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 283 del 1998.

Il contenuto del suddetto accordo è stato recepito e trasfuso nel decreto 18 febbraio 2002, n. 88 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato adottato il regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante, previo parere favorevole espresso da questa Sezione nell'Adunanza del 18 giugno 2001.

Riferisce l'Amministrazione che con successivo accordo integrativo del 26 febbraio 2004, le parti sociali già firmatarie del precedente accordo hanno inteso definire alcune volontà non trasferite formalmente nel citato regolamento, convenendo sulla necessità di apportare conseguenti modifiche al relativo decreto interministeriale di approvazione.

E' stato pertanto predisposto lo schema di regolamento in oggetto, composto da un solo articolo, che apporta le seguenti modifiche e integrazioni al decreto n. 88 del 2002:

- con l'art. 1, comma 1, lettera a), è stato modificato l'art. 2 in modo tale da escludere dalle prestazioni del Fondo il personale avente qualifica di dirigente;
- con l'art. 1, comma 1, lettera b), è stato modificato l'art. 6, comma 1, lettera a), in modo tale da escludere dalla contribuzione ordinaria dello 0,5% il personale con qualifica di dirigente;

- con l'art. 1, comma 1, lettera c), è stato modificato l'art. 9, comma 1, lettera a), in modo tale da prevedere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare per i fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia;

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato con nota del 30 settembre 2004 dell'Ufficio del coordinamento legislativo - Ufficio legislativo - Economia.

Le suddette modifiche, sostanzialmente vincolate dall'accordo intervenuto, risultano ragionevoli e conformi ai principi e criteri direttivi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, nonché nel regolamento-quadro adottato con il decreto interministeriale n. 477 del 27 novembre 1997; tenuto conto altresì che, secondo quanto affermato dall'Amministrazione referente, le prestazioni relative all'integrazione di cui alla lett. c) dell'articolo 1 dello schema sono a totale carico dell'E.T.I. e non comportano pertanto alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche, poiché i costi relativi erano stati già stimati ed accantonati in sede di definizione degli accordi finalizzati all'adozione del regolamento vigente, la Sezione esprime parere favorevole, suggerendo peraltro l'aggiunta di un secondo articolo che sancisca tale circostanza introducendo la clausola di invarianza della spesa per il bilancio dello Stato.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole, con le suesposte osservazioni.

Visto:

Il Presidente della Sezione  
(Livia Barberio Corsetti)

*Livia Barberio Corsetti*

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario dell'Adunanza  
(Elvio Piccini)

*Elvio Piccini*



Roma 11 MAG. 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 3-6350 /UCL

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
- Ufficio legislativo

e, p.c.

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ROMA

Oggetto: schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante modifiche al decreto 18 febbraio 2002, concernente "l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante"

Si fa riferimento alla nota n. 100290/5/83/13 dello scorso 10 maggio relativa allo schema di decreto in oggetto specificato.

A tale riguardo, per quanto di stretta competenza ed impregiudicate le valutazioni che vorrà rappresentare l'Ufficio legislativo economia, si rappresenta di non ravvisare elementi ostativi all'ulteriore iter del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO





Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Roma, 22 luglio 2005

Prot. N. ACG/10-lav/5718

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
Ufficio legislativo  
ROMA

e, p.c.  
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

OGGETTO: *Schema di decreto interministeriale, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88".*

Si fa riferimento alla nota 100290/5/83/13 del 10 maggio 2005, relativa allo schema di decreto indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento.

Si resta in attesa dell'invio del documento in originale da sottoporre alla firma dell'On. Ministro.

Il Capo dell'Ufficio

